

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 9 dicembre 2002 (Stato 1° febbraio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002¹, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia,

ordina:

Sezione 1: Beneficiari

Art. 1²

¹ Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8;
- b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.

² Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.

Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 2 Strutture di custodia collettiva diurna

¹ Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

- a. dispongono di almeno 10 posti; e
- b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o

RU **2003** 258

¹ RS **861**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 189).

- b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.

⁴ Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.³

Art. 3 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

Art. 4 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 5 Strutture di custodia parascolastiche

¹ Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- a. dispongono di almeno 10 posti;
- b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
- c.⁴ custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o
- b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.

⁴ Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.⁵

Art. 6 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

Art. 7 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4:

Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

Art. 8 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

¹ Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.⁶

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

² Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
- b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

³ Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.⁷

² Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

Art. 10 Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;
- c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

² Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.⁸

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

³ L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 11 Esame da parte del Cantone

¹ L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁹ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata;
- e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

² L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.

Art. 12 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari

L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.

Art. 13 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

² L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari:

- a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

³ I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

⁹ RS 211.222.338

⁴ Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977¹⁰ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

⁵ I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.

Art. 14 Valutazione

¹ L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

² I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

Sezione 5a:¹¹

Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo

Art. 14a Progetti a carattere innovativo

I progetti a carattere innovativo devono:

- a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
- b. essere improntati alla sostenibilità; e
- c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

Art. 14b Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

Art. 14c Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

- a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano;

¹⁰ RS 211.222.338

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

b. un piano di finanziamento del progetto.

² Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

³ L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 14d Procedura per la concessione di aiuti finanziari

¹ L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

² L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15¹² Disposizioni transitorie

¹ Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

² Le domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.¹³

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 189).

*Allegato 1***1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva diurna**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
- 1.3 Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

2 Formula di calcolo

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a+b)/2 \times t \times 5000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $b \times t \times 5000$ franchi

Legenda:

a = numero di posti creati

b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» $\leq a$

t = fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) ≤ 1

Allegato 2¹⁴

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
- 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
- custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
 - custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
 - custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2 Formula di calcolo

Calcolo della quota dei posti creati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = a_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = a_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = a_r$

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = b_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = b_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = b_r$

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 = $(b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$ franchi

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Legenda:

a = numero medio di posti creati per giorno

b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno

p = mattino

q = mezzogiorno

r = pomeriggio

t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni»
(offerta a tempo pieno) ≤ 1

u = numero di giorni d'esercizio per settimana ≥ 4

Σ = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana

